

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Oggetto: Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni n. 75/CSR del 28 aprile 2022 "Intesa ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia".**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Sanità e Integrazione Socio-sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Sanità e Integrazione Socio-sanitaria;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

**DELIBERA**

1. Di recepire l'Intesa Stato-Regioni n. 75/CSR del 28/04/2022 "Intesa ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia" (Allegato A);



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. di acquisire l'Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali (Allegato B), sottoscritto dal delegato del Titolare e dal Responsabile e l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C), condivisi con INPS, con il Coordinamento dell'Area Assistenza territoriale, con il Coordinamento dell'Area ICT e con il Coordinamento dell'Area Economico-Finanziaria;
3. di autorizzare INPS a corrispondere gli importi relativi al citato contributo in base all'ordine di arrivo della domanda, prioritariamente alle persone con ISEE più basso come da art. 8 del DM 1742/2022 (Allegato D);
4. di comunicare all'INPS l'indirizzo PEC del Dipartimento Salute della Regione Marche, [regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it](mailto:regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it), per la trasmissione della relazione mensile sulla fruizione del beneficio;
5. di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad euro 257.233,00, trova copertura con le risorse del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, capitolo 2130110942, correlato al capitolo di entrata 1201010557, di cui all'accertamento n. 3278/2022 trattasi di risorse a carico di capitoli afferenti al perimetro sanità, per le quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs n. 118/2011.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **Normativa e atti di riferimento**

- L. n. 56 del 18 febbraio 1989, "Ordinamento della professione di psicologo", in particolare art. 3;
- D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 art. 47 bis (attribuzione al Ministero della Salute di funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del S.S.N.);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato Regolamento (UE), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), in particolare artt. 12, 15, 66, 68 e 69;
- D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 7 agosto 2012, e s.m.i., con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);
- D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 co. 7 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992”;
- determinazione AGID n. 115 del 9 maggio 2019, “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”;
- D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
- Intesa n. 75/CSR del 28 aprile 2022 CSR “Intesa ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia”;
- Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31/05/2022, reg. n. 1742 del 21.06.2022 “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’art. 1 quater, comma 3 del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. del 25.02.2022 n. 15”.
- DGR n. 885/PUR del 18 luglio 2022, “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2022-2024 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”, istituzione dei capitoli di entrata e di spesa.
- Decreto n. 18/SISS del 3 agosto 2022, “Intesa n. 75/CSR 28.04.2022 risorse FSN 2021 vincolate concernenti il contributo per sessioni di psicoterapia. Accertamento sul capitolo n.1201010557 € 257.233,00, bilancio 2022-2024, annualità 2022”.

### **Motivazione**

Come ribadito nel Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, la salute mentale è “parte integrante della salute e del benessere e, come altri aspetti della salute, può essere influenzata da una serie di determinanti socioeconomici che devono essere affrontati attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recupero.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

L'articolo 1-quater, comma 34, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25/02/2022, n. 15, nell'ambito di una serie di misure volte a potenziare i servizi di salute mentale, prevede che: "tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro".

Il medesimo D.L., all'allegata Tabella C, contiene la ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia, complessivamente pari ad € 10.000.000,00, calcolata sulla base delle quote di accesso relative anno 2021. Alla Regione Marche sono stati assegnati € 257.233,00.

Il beneficio è fruibile da parte delle persone che in stato "di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica" ritengano di essere nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Per espressa previsione normativa, il beneficio sarà fruibile presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP). Al fine di garantire trasparenza e facilità di accesso da parte dei beneficiari, l'elenco dei professionisti aderenti all'iniziativa sarà pubblicato sul sito del CNOP e sui siti degli ordini regionali e provinciali.

Il Decreto del Ministero della Salute, oggetto dell'intesa, definisce le modalità di presentazione della domanda e l'entità del contributo in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di garantire l'accesso a persone con ISEE più basso. Il beneficio sarà erogato in base all'ordine di arrivo della domanda, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

Le graduatorie regionali e provinciali restano valide fino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 1-quater, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Sono state individuate tre fasce per l'accesso al contributo che sarà erogato fino all'importo massimo di:

- 600 € alle persone con ISEE fino a 15.000,00 €;
- 400 € alle persone con ISEE compreso tra 15.000,00 € e 30.000,00 €;
- 200 € alle persone con ISEE superiore a 30.000,00 € e non superiore a 50.000,00 €.

In considerazione delle indicazioni presenti nella relazione tecnica dell'emendamento, è stato previsto un contributo fino a 50 € per seduta, lasciando la possibilità di rimodulare lo stesso sulla base della spesa effettiva sostenuta dal beneficiario, visto che il tariffario del CNOP individua nel "limite inferiore della fascia dell'onorario del professionista" importi anche inferiori ai 50 euro e rispettando l'autonomia del professionista che potrebbe individuare in psicoterapie di coppia, familiari o di gruppo, modalità più consone affinché la prestazione sia beneficiale.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PSICOTERAPIA	Tariffa minima	Tariffa massima
31. Psicoterapia individuale (per seduta)	€ 40,00	€ 140,00
32. Psicoterapia	€ 55,00	€ 185,00
33. Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante – n. max 12 partecipanti per gruppo)	€ 20,00	€ 70,00

Fonte: <https://www.psy.it/nomenclatore>

Al fine di rendere univoche le modalità di accesso al contributo, in linea con le previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Ministero della Salute si è avvalso della collaborazione dell'INPS, che ha messo a disposizione le proprie competenze nella gestione informatizzata delle richieste, della gestione e dell'emissione dei contributi per i cittadini.

Pertanto, il procedimento per l'ottenimento del beneficio sarà gestito interamente dall'INPS. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con propria deliberazione, autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento, le risorse di cui sono destinatarie, secondo il riparto di cui alla tabella C, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a "INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843" (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale "Contributo sessioni psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021".

Parimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nominano INPS quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28, Reg. UE 2016/679 e s.m.i., con apposito atto di designazione (Allegato B). L'INPS è titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE comunicati per le verifiche sull'attribuzione del contributo, nonché dei dati relativi alla residenza per l'individuazione della Regione/Provincia competente e dei dati di contatto da utilizzare su richiesta dell'interessato.

Con PEC ns. prot. n. 991571 del 02.08.2022 è stato inoltrato al Direttore Centrale della Direzione Centrale Inclusione sociale e Invalidità civile dell'INPS per la sottoscrizione l'Atto di designazione del Responsabile del trattamento dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679).

Sempre con PEC ns. prot. n. 994993 del 03.08.2022 la Direzione Centrale Inclusione sociale e Invalidità civile dell'INPS ha trasmesso l'atto debitamente sottoscritto.

Il Ministero della Salute, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, del Reg. UE 2016/679, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'INPS.

I dati trattati nel procedimento saranno conservati per dieci anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (si veda l'Informativa di cui all'allegato C).



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Ad avvenuto trasferimento delle risorse ministeriali la Regione Marche provvederà, con successivo atto dirigenziale, a liquidare all'INPS sul conto corrente sopra riportato, la quota pari ad € 257.233,00, delle risorse assegnate e destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia.

INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato.

Per consentire il monitoraggio sulla fruizione del beneficio, l'INPS invia, entro la fine di ogni mese, a partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, una relazione contenente il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, età, fascia ISEE e territorio di residenza.

L'indirizzo PEC del Dipartimento Salute della Regione Marche, per la trasmissione della relazione mensile sulla fruizione del beneficio, è il seguente:

[regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it](mailto:regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it).

Con decreto n. 18/SIIS del 03.08.2022 sono state accertate le risorse concernenti il contributo per sessioni di psicoterapia, sul capitolo di entrata 1201010557, bilancio 2022-2024, annualità 2022.

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente deliberazione, pari ad euro 257.233,00, trovano copertura nel Bilancio 2022-2024 annualità 2022 come segue:  
euro 257.2330 capitolo n. 2130110942, correlato al capitolo di entrata 1201010557.

Trattasi di risorse afferenti al perimetro sanità, per le quali si applica il Titolo II, del d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.

### **Esito dell'istruttoria**

Per tutto quanto precede ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si propone che la Giunta Regionale delibera quanto previsto nel dispositivo.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il responsabile del procedimento**  
**Paola Possanzini**

Documento informatico firmato digitalmente

### **PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SANITÀ E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione  
Filippo Masera

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SALUTE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.  
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento Salute  
Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**

